

Regolamento comunale per la disciplina delle sagre e per la concessione del patrocinio e di contributi.

INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizione di “Sagra”
- Art. 3 - Tipologia delle Sagre
- Art. 4 - Calendario delle manifestazioni
- Art. 5 - Divisione del territorio comunale
- Art. 6 - Organizzatori
- Art. 7 - Criteri per la formazione del calendario delle sagre e delle feste
- Art. 8 - Inserimento nel calendario e criteri di priorità
- Art. 9 - Spostamento luogo e data
- Art. 10 - Autorizzazioni e somministrazione di cibi e bevande
- Art. 11 - Prescrizioni di sicurezza
- Art. 12 - Orari e limiti di rumorosità.
- Art. 13 - Sagre e feste su aree pubbliche. Oneri a carico degli organizzatori
- Art. 14 - Patrocinio Comunale. Ammissione al Patrocinio Comunale e ai Contributi.
- Art. 15 - Accoglimento della richiesta di Patrocinio e/o di contributo
- Art. 16 - Comunicazione ai Richiedenti
- Art. 17 - Responsabilità
- Art. 18 - Sanzioni

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle vigenti leggi, le modalità di rilascio delle autorizzazioni per le attività di trattenimento e svago e per la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di feste popolari, feste religiose e di carattere politico o, più in generale, di tutte quelle manifestazioni che costituiscono reali momenti di aggregazione sociale e sono espressione di cultura, di tradizione e di storia della comunità locale assicurandone, in particolare, idonea ubicazione temporale, tempi massimi di attuazione, appropriata pubblicità nonché le modalità per ottenere le autorizzazioni. Il regolamento prevede anche l'indirizzo da seguire per ottenere il patrocinio del Comune ed eventuali contributi, aiuti finanziari o vantaggi economici a sostegno delle attività promosse dagli enti pubblici o privati.

Art. 2 - Definizione di "Sagra"

Per "sagre" si intendono le feste e le altre manifestazioni di persone in luogo pubblico, o aperto al pubblico, regolarmente autorizzate, connotate da trattenimento e svago, comunque si configurino o siano determinate, purché riconducibili per contenuto a finalità culturali, folcloristiche, di promozione sociale ed economica, ovvero politiche, religiose, di volontariato e di sport.

Art. 3 - Tipologia delle Sagre

Vengono distinte le seguenti tipologie ;

☐ **Tipologia A):** Sagre di somministrazione di prodotti tipici. Ne fanno parte le sagre caratterizzate per attinenza e rappresentatività culturale del prodotto oggetto della somministrazione in rapporto al territorio comunale o a singole parti dello stesso ;

☐ **Tipologia B):** sagre con finalità di volontariato in genere, culturali, politiche, religiose, sportive , ricreative e sindacali.

Per quanto concerne la categoria A) i prodotti oggetto di somministrazione dovranno essere prevalentemente quelli tipici del territorio.

Per quanto riguarda la categoria B) l'attività di somministrazione dovrà essere, sempre e comunque secondaria .

Art. 4 - Calendario delle manifestazioni

E' istituito il calendario delle sagre e delle manifestazioni, così come individuate al precedente art. 3, che viene predisposto annualmente dall'Ufficio Comunale del Commercio e delle Attività produttive, previa valutazione ed analisi delle comunicazioni e/o richieste di inserimento. Il calendario è approvato dalla Giunta Comunale, che può modificarlo con apposito provvedimento.

Art. 5 - Divisione del territorio comunale

Ai fini della formulazione del calendario delle sagre, il territorio comunale è diviso nelle seguenti zone geografiche :

☐ **ZONA 1** – Centro abitato di Melendugno e Borgagne

☐ **ZONA 2** – MARINE

L'elenco delle sopra riportate località è meramente indicativo. La modifica delle zonizzazioni compete alla Giunta Comunale.

Art. 6 - Organizzatori

Le manifestazioni di cui al precedente art. 3 possono esser organizzate da :

a) enti pubblici;

b) organismi di decentramento (Consigli di Frazione);

c) consulte costituite a norma dello Statuto Comunale;

d) enti ed associazioni per la promozione socio economica del territorio comunale;

e) enti e associazioni senza scopo di lucro con o senza personalità giuridica;

- f) organismi religiosi;
- g) partiti politici;
- h) associazioni sindacali;

Art. 7 - Criteri per la formazione del calendario delle sagre e delle feste

La formazione del calendario avviene nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) le domande verranno esaminate secondo l'ordine di presentazione e saranno accolte secondo i criteri di priorità di cui al successivo art. 8.
- b) La durata massima di ciascuna sagra non potrà essere di regola superiore a 3 (tre giorni) giorni consecutivi fatta eccezione per quelle che, per consolidata tradizione, hanno durata maggiore e quelle per cui la Giunta Comunale ritenga congrua una maggiore durata in relazione al programma proposto.
- c) E' vietata la sovrapposizione di manifestazioni anche per la durata di un solo giorno.
- d) Nella stessa Zona o località dovrà intercorrere, di regola, tra una manifestazione e l'altra, un periodo di tempo pari ad almeno 3 (tre) giorni.
- f) Ad eccezione delle manifestazioni politiche, religiose e sindacali, tutte le altre dovranno avere una denominazione che le identifichi e le caratterizzi.

Art. 8 - Inserimento nel calendario e criteri di priorità

I soggetti organizzatori di cui al precedente art.6 devono comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno le manifestazioni che intendono realizzare nel corso dell'anno per essere iscritte nel calendario annuale, che viene approvato dalla Giunta Comunale, su proposta del Responsabile dell'Ufficio Commercio e Attività Produttive, entro il successivo mese di febbraio.

La richiesta di inserimento nel calendario deve contenere :

- a) la ragione sociale e la sede del soggetto organizzatore o promotore dell'iniziativa;
- b) il periodo e la durata della manifestazione e l'indicazione del luogo di svolgimento, con relativa superficie pubblica occupata (planimetrie);
- c) l'elenco delle attrezzature pubbliche di cui si richiede la disponibilità e delle eventuali forniture di servizi ;
- d) il programma di massima della manifestazione;

I periodi di svolgimento delle manifestazioni vengono assegnati secondo i seguenti criteri di priorità :

1. Enti Pubblici, Consigli di Frazione, Consulte Comunali, enti con patrocinio concesso dall'Amministrazione;
2. maggiore anzianità di svolgimento autorizzato riferita al periodo e al luogo per i quali l'autorizzazione è stata concessa negli anni precedenti, tenendo conto, in particolare, del legame della manifestazione con le tradizioni locali.

A parità di anzianità di svolgimento, verrà data precedenza alla domanda presentata in data anteriore.

Le proposte di manifestazioni nuove e/o straordinarie verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Nel calendario si darà particolare risalto alle manifestazioni che, nell'offerta gastronomica, utilizzeranno in prevalenza prodotti agricoli ed artigianali della zona D.O.C. e D.O.P. o a coltivazione biologica.

La mancata richiesta entro il 31 gennaio di ogni anno comporta l'esclusione dal calendario, la perdita del requisito di anzianità dello svolgimento e il possibile spostamento di tale periodo anche in caso di riproposizione dell'evento nell'anno successivo.

Art. 9 - Spostamento luogo e data

Lo spostamento di luogo e data dello svolgimento di una sagra o manifestazione dopo la formulazione del calendario potrà esser autorizzata su istanza motivata del soggetto organizzatore.

Art. 10 - Autorizzazioni e somministrazione di cibi e bevande

Gli organizzatori delle sagre e/o manifestazioni dovranno far riferimento all'Ufficio Commercio ed Attività Produttive - Vigilanza Urbana del Comune, che informerà in dettaglio sulle vigenti norme per le manifestazioni e predisporrà apposita modulistica per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di spettacoli ed intrattenimenti e per le somministrazioni di alimenti e bevande di cui in premessa.

Le manifestazioni di pubblico spettacolo verranno autorizzate nel rispetto delle disposizioni normative vigenti ed in particolare nei casi in cui gli stessi siano effettuati secondo le seguenti peculiarità:

1. Trattenimenti in spazi attrezzati con capienza superiore a 200 posti.

I trattenimenti in spazi attrezzati con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico con capienza complessiva superiore alle 200 persone, sono soggetti a verifica di agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S. da parte della Commissione Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo. La richiesta di autorizzazione al pubblico trattenimento ex art. 68 deve essere trasmessa al competente Ufficio Comunale almeno 30 gg. prima del verificarsi dell'evento. L'Ufficio Comunale, ricevuta l'istanza, trasmetterà la stessa nel termine di 15 gg. alla Commissione di cui sopra, per gli adempimenti di propria competenza. Il rilascio di autorizzazione ex art. 68 TULPS da parte del Responsabile del Servizio Commercio ed Attività Produttive, è vincolato all'acquisizione del parere della Commissione di Vigilanza e della documentazione / atti richiesti all'istante.

2. Trattenimenti in spazi attrezzati con capienza fino a 200 posti.

I trattenimenti in spazi attrezzati con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico con capienza complessiva fino a 200 posti, è subordinato, oltre alla presentazione della documentazione/atti richiesti dall'Ufficio competente all'istante, al parere per l'agibilità da parte della C.V.L.P.S. per il quale è necessario, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, produrre al competente ufficio Comunale, almeno 30 gg prima lo svolgersi della manifestazione, una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri o architetti o periti industriali che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto Ministero dell'Interno. L'ufficio comunale provvederà a trasmettere tale relazione alla C.V.L.P.S. per l'acquisizione del succitato parere.

3. Spettacoli e trattenimenti all'aperto privi di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico

a) Per le feste e sagre di piazza, svolte in aree all'aperto prive di strutture destinate a stazionamento del pubblico (sedie, panche, transenne o strutture di contenimento) sarà sufficiente presentare al competente ufficio comunale, una dichiarazione di inizio attività allegando alla stessa certificazione di idoneità statica da parte di chi si incarica dell'eventuale montaggio del palco o pedana per gli artisti, l'idoneità statica e la conformità degli impianti luce, la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alla regola d'arte a firma di tecnico abilitato e la certificazione in merito alla presenza e conformità dei sistemi antincendio. Ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90 così come modificato dalla legge 80/05, la manifestazione potrà avere svolgimento decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della documentazione di cui sopra al competente ufficio comunale e previa ulteriore comunicazione di effettivo inizio dell'attività;

b) Le feste e sagre di piazza ove sia previsto il posizionamento di strutture destinate allo stazionamento del pubblico (sedie, panche, transenne o strutture di contenimento), saranno autorizzate nel rispetto delle procedure stabilite dai commi 1 o 2 del presente articolo, a seconda che la capienza sia superiore o inferiore alle 200 persone.

I procedimenti finalizzati allo svolgimento delle manifestazioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma, si riterranno conclusi con la presentazione da parte dell'istante, oltre a quanto sopra previsto, della documentazione/atti eventualmente richiesti dall'Ufficio Comunale competente

4. Per quanto non espressamente richiamato nei commi precedenti del presente articolo, si rimanda alle norme della disciplina legislativa vigente in materia

somministrazione alimenti e bevande

- le attività temporanee di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel corso di feste e sagre sono soggette a presentazione di dichiarazione di inizio attività almeno 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione. In tale dichiarazione, l'organizzatore deve dichiarare di rispettare le normative igienico – sanitarie e di sicurezza alimentare;

- le attività di somministrazione svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette alla presentazione della dichiarazione di inizio attività ma devono rispettare la normativa igienico – sanitaria e di sicurezza alimentare;

Al fine del rispetto della normativa igienico- sanitaria secondo quanto stabilito dall'art. 6 del regolamento CE n. 852/2004:

a) qualora la manifestazione nel corso della quale si attua la somministrazione abbia durata superiore alle 48 ore, non abbia carattere occasionale ed abbia un adeguato livello organizzativo si prevede la presentazione della D.I.A. differita, almeno 45 giorni prima rispetto allo svolgimento della manifestazione stessa;

b) qualora la manifestazione sia invece prevista con una durata inferiore o fino alle 48 ore, la D.I.A. deve essere presentata almeno 72 ore prima dell'inizio della manifestazione stessa al fine di consentire la programmazione dell'attività di vigilanza.

Art. 11 - Prescrizioni di sicurezza

A prescindere dalle disposizioni dell'organo che effettuerà le verifiche, anche in rapporto al tipo di manifestazione e ai flussi di persone verosimilmente prevedibili e salvo che esso non disponga esplicitamente in modo diverso, l'organizzazione dovrà comunque garantire le prescrizioni di sicurezza di cui ai successivi commi.

a) Nel caso in cui siano installati palchi, pedane, stand, tensostrutture , ecc. gli stessi dovranno possedere requisiti di staticità e conformità alle normative vigenti.

b) L'impianto elettrico utilizzato per i macchinari e le attrezzature, nonché per l'illuminazione, dovrà essere a norma e certificato da tecnico abilitato.

c) Tutte le eventuali strutture metalliche dovranno essere ancorate a terra.

d) Le eventuali linee elettriche aeree dovranno essere ancorate e sorrette da idonei sostegni ad alta resistenza meccanica alla trazione.

e) Gli scarichi provenienti da bar, servizi igienici, ecc. dovranno essere debitamente ed appositamente incanalati.

Art. 12 - Orari e limiti di rumorosità.

Dovranno essere rispettate le disposizioni previste dalle norme vigenti nonché dal Regolamento comunale di polizia Municipale ed Ordinanze.

Art. 13 - Sagre e feste su aree pubbliche. Oneri a carico degli organizzatori

a) L'organizzazione della manifestazione è interamente a carico degli organizzatori, fatto salvo quanto determinato dall'Amministrazione Comunale nell'eventuale concessione del Patrocinio .

b) La pulizia dell'area della sagra è interamente a carico dell'organizzazione. L'area dovrà essere riconsegnata al Comune perfettamente pulita al termine delle manifestazioni.

c) Per ogni singola manifestazione dovrà stipularsi idonea cauzione (polizza RC, fideiussione ecc.) a copertura di eventuali danni a terzi e al patrimonio comunale, da rimettersi in copia all'Ufficio Commercio del Comune prima di ogni manifestazione.

d) Il rimborso per le eventuali spese di acqua, energia elettrica, materiale elettrico e altre attrezzature (palco, sedie, tavoli, panche, gazebo, tensostrutture, ecc.) fornito dall'Amministrazione Comunale verrà stabilito, annualmente, dalla Giunta Comunale con separato atto e tempestivamente comunicato agli organizzatori.

Art. 14 - Patrocinio Comunale . Ammissione al Patrocinio Comunale e ai Contributi.

Il Patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione ed una manifestazione di apprezzamento da parte del Comune verso le iniziative degli enti e delle associazioni meritevoli per le finalità meglio precisate di seguito.

Il Patrocinio è concesso dal Sindaco con proprio atto.

La manifestazione, la sagra e qualsivoglia altra iniziativa, qualora valutata positivamente nei contenuti e negli obiettivi, è ammessa al Patrocinio e alla richiesta di contributi nei casi in cui :

a) contribuisca alla crescita culturale, scientifica, artistica, economica, sociale e sportiva della cittadinanza e del territorio, favorendo la partecipazione e la formazione di una propria identità culturale ;

b) promuova attività agricole, industriali, artigianali, commerciali e turistiche di particolare interesse per il territorio e la cittadinanza;

c) sia finalizzata allo sviluppo della cultura della pace, alla coscienza dei valori della Patria, delle sue Istituzioni e sia ispirata ai principi della solidarietà e della tolleranza;

d) sia legata alle tradizioni locali ;

e) abbia carattere nazionale o internazionale;

f) sia organizzata con la collaborazione di Istituti di ricerca o di studi (università) o di organismi culturali e sportivi.

Non sono ammesse al Patrocinio iniziative di carattere partitico o sindacale.

La concessione del Patrocinio non comporta l'assunzione di oneri finanziari da parte dell'Amministrazione, salvo quanto previsto nel successivo articolo 15 e da altri eventuali regolamenti comunali.

Art. 15 - Accoglimento della richiesta di Patrocinio e/o di contributo

Nel caso di accoglimento della richiesta di patrocinio e/o di contributo, l'Amministrazione Comunale può concedere l'eventuale uso gratuito delle strutture e delle attrezzature comunali, provvedere alla pubblicizzazione dell'iniziativa, erogare un aiuto economico, conferire targhe, coppe o altri premi secondo la natura della manifestazione o dell'iniziativa patrocinata.

Per quanto concerne la concessione di contributi economici, il richiedente dovrà inoltrare per tempo (almeno trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione) domanda scritta allegando programma dettagliato, preventivo di spesa e una dichiarazione comprovante analoghe e contestuali richieste di patrocinio ad altri Enti oltre all'elenco degli eventuali sponsor.

L'Amministrazione si riserva di verificare i risultati dell'iniziativa e la corrispondenza del programma realizzato con quello previsto richiedendo eventualmente agli organizzatori una relazione con relativo consuntivo di spesa e ogni altra documentazione in merito.

Il materiale pubblicitario relativo alla manifestazione o iniziativa patrocinata, limitatamente al periodo della manifestazione, dovrà riportare lo stemma civico, l'indicazione "Comune di Melendugno" e, se del caso, la titolarità del relativo Assessorato proponente il patrocinio.

La bozza di detto materiale dovrà essere visionata dall'Assessorato e/o dall'Ufficio competente.

Per le iniziative e le manifestazioni ammesse al patrocinio e/o al contributo comunale, che siano patrocinate anche da altri Enti pubblici, in tutte le forme pubblicitarie adottate, è consentita la citazione di detti enti nello stesso modo in cui risulta evidenziata la dicitura del Comune di Melendugno.

E' ammesso altresì il ringraziamento pubblicitario con la citazione degli sponsor purché la scritta appaia al fondo del messaggio e a caratteri più piccoli.

La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta il diniego e/o la revoca del patrocinio e del contributo anche per successive analoghe iniziative.

Art. 16 - Comunicazione ai Richiedenti

A tutti i richiedenti sarà data comunicazione dell'esito della loro istanza.

Art. 17 - Responsabilità

Ad eccezione delle iniziative a cui attribuisca carattere di preminenza e di particolare interesse pubblico, e decida quindi di prendervi parte attiva, l'Amministrazione Comunale resta estranea a qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca fra i destinatari del patrocinio e/o dei contributi di cui al presente regolamento e soggetti terzi per forniture di beni e servizi in dipendenza dell'attività ordinaria e delle iniziative oggetto dell'intervento, né assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle attività per le quali, in base al presente regolamento, ha concesso patrocinio, contributi finanziari e/o altri vantaggi economici.

Art. 18 - Sanzioni

Le violazioni al presente regolamento saranno sanzionate a norma di legge.